



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 20/12/2023

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024..

L'anno **duemilaventitre venti** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
DAOLIO PAOLO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 5

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 25 del 20/12/2023

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024.

Il SINDACO, dopo aver precisato che non vi stato alcun ritocco alle aliquote , sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 360/1998, con cui è stata istituita un'addizionale comunale all'IRPEF ed, in particolare:

- l'articolo 1, comma 3, ove si stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'articolo 1, comma 3-bis, ove si stabilisce che, con il medesimo regolamento del comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 22/02/2007, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2012 e n. 10 del 09/05/2022;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Rammentato che l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, fra gli allegati al bilancio di previsione, rientrano le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni ai limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Evidenziato che la legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha previsto la proroga del divieto di incrementare i tributi e le addizionali - attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato - rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili

per l'anno 2015, come previsto invece per gli anni 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, della legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Atteso che i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), hanno introdotto una nuova articolazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché un nuovo regime delle detrazioni IRPEF;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2024 la soglia di esenzione e le aliquote per scaglioni di reddito dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) approvate per l'anno 2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2022, come di seguito specificato:

- soglia di esenzione pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui fino ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- aliquote per scaglioni di reddito:
 - fino ad Euro 15.000 aliquota dello 0,60%;
 - oltre Euro 15.000 e fino ad Euro 28.000 aliquota dello 0,65%;
 - oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 50.000 aliquota dello 0,78%;
 - oltre Euro 50.000 aliquota dello 0,80%;

con la precisazione che le aliquote devono essere applicate per scaglioni di reddito nel rispetto del principio di progressività, così come stabilito dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli n.6 e astenuti n.2 (Novellini -Daolio)

delibera

1) Di confermare anche per l'anno 2024 le aliquote e la soglia di esenzione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) approvate per l'anno 2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2022;

2) Di dare atto che l'aliquota è stabilita per scaglioni di reddito, con soglia di esenzione pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui fino a Euro 15.000 (quindicimila/00), e precisamente:

- fino ad Euro 15.000 aliquota dello 0,60%;
- oltre Euro 15.000 e fino ad Euro 28.000 aliquota dello 0,65%;
- oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 50.000 aliquota dello 0,78%;
- oltre Euro 50.000 aliquota dello 0,80%;

3) Di dare atto che le suddette aliquote devono essere applicate per scaglioni di reddito nel rispetto del principio di progressività, così come stabilito dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e successive integrazioni e modificazioni;

4) Di dare atto che la presente deliberazione è pienamente efficace ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, e vale per l'applicazione del tributo di che trattasi per l'anno 2024;

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) Di dare atto che gli scaglioni di reddito, le aliquote e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvati con il presente provvedimento, potranno essere oggetto di successiva modifica al fine di conformarsi ad una eventuale nuova articolazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito dell'IRPEF;

Dopodiché, valutata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione al fine di consentire la conseguente ed immediata approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 nel rispetto dei termini di legge, con voti favorevoli n.6 e astenuti n.2 (Novellini , Daolio)

delibera

di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA